

PROCEDURA SULLA ROTAZIONE STRAORDINARIA

PREMESSA

L'istituto della rotazione straordinaria è stato introdotto dall'art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aggiunto all'art. 16, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 la lettera l-quater. Tale misura rappresenta un rimedio preventivo «nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva» e va quindi tenuto distinto dall'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012, (c.d. rotazione ordinaria), alla quale può essere associata solo nominalmente.

L'ordinamento ha predisposto, con ritmo crescente, tutele di tipo preventivo e non sanzionatorio, volte ad impedire l'accesso o la permanenza nelle cariche di rilevanza pubblica di persone coinvolte in procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti. In particolare, la rotazione straordinaria è una misura da adottare anche in una fase del tutto iniziale del procedimento penale, e la sua applicazione è circoscritta alle sole "condotte di natura corruttiva", le quali, creando un maggiore danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione, richiedono una valutazione immediata.

Con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019 "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001", l'ANAC è intervenuta specificamente disciplinando le condotte che devono essere adottate per attuare la rotazione straordinaria come misura di prevenzione della corruzione.

Con riferimento all'ambito soggettivo, l'ANAC ha precisato che il provvedimento motivato con il quale si valuta se applicare la misura è adottato obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e facoltativamente negli altri enti del settore tra i quali rientrano gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

INPS Servizi S.p.a. ha ritenuto opportuno predisporre, con il presente atto regolamentare interno, la disciplina della fattispecie della rotazione straordinaria.

Art. 1 Finalità della misura

1.1. La rotazione straordinaria è una misura di prevenzione della corruzione non sanzionatoria, di carattere eventuale e cautelare, volta a garantire la tutela dell'immagine di imparzialità della società.

Art. 2 – Obbligo di comunicazione

2.1 Tutti i dipendenti interessati da procedimenti penali e disciplinari hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile del Settore di appartenenza o al Direttore Generale l'avvio di tali procedimenti.

Art. 3 Monitoraggio e attivazione della misura

3.1 I responsabili dei Settori, che sono preposti al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, qualora vengano a conoscenza dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva a carico dei

dipendenti, sia perpetrate negli uffici della società che in altra pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico, richiedono immediatamente al Direttore Generale di valutare l'adozione del provvedimento di rotazione del personale interessato dai procedimenti citati, il quale procede a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte ascritte al dipendente.

Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione

4.1 La rotazione si applica a tutti i dipendenti e dirigenti della società che intrattengono un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

4.2 Qualora il soggetto interessato da un procedimento penale per fatti di natura corruttiva sia titolare di un incarico conferito sulla base di un rapporto fiduciario, questo può essere revocato tenendo conto dell'entità dell'impatto che il procedimento penale, sia pure nella sua fase iniziale, può avere sull'immagine della società e sull'organo nominante.

4.3 La società ha sempre facoltà di confermare la persistenza del rapporto fiduciario in attesa della conclusione del procedimento penale.

Art. 5 - Ambito Oggettivo

5.1 Sono comprese nelle "condotte di natura corruttiva" rilevanti ai sensi del presente regolamento le fattispecie di reato di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis del codice penale.

5.2 Sono inoltre ricompresi nell'ambito oggettivo del presente Regolamento anche le condotte di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012. .

Art. 6 - Provvedimento di rotazione

6.1 Il Direttore Generale, verificata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. o la pendenza di un procedimento penale o disciplinare, senza pregiudicare le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare, convoca l'interessato in contraddittorio.

6.2 All'esito delle attività di cui al punto 6.1 il Direttore Generale adotta un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente per i reati di cui all'art. 5.1 del presente Regolamento ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria, individuando anche l'ufficio di nuova assegnazione. La motivazione del provvedimento deve riguardare sia la valutazione dell'andamento della decisione sia la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato

6.3 L'adozione del provvedimento di cui al punto 6.2 è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la pubblica amministrazione di cui al punto 5.2. Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni di adozione della rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità della Società .

6.4 Sulla rotazione del Direttore Generale provvede l'Organo Amministrativo.

6.5 Il provvedimento che dispone la rotazione è impugnabile davanti al Giudice ordinario territorialmente competente secondo le regole stabilite dall'art. 413 c.p.c..

6.6 Sono, comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL.

Art. 7 Durata ed efficacia della rotazione

7.1 Il Provvedimento che dispone la rotazione straordinaria può contenere un termine di durata massima di efficacia dell'assegnazione ad altro ufficio.

7.2 Entro il termine di efficacia fissato nel provvedimento di rotazione, ovvero entro il termine di due anni dalla data di adozione dello stesso, il Direttore Generale valuta la persistenza della situazione di rischio sull'immagine della società e sull'organo nominante e dispone la proroga o la revoca della rotazione. Il provvedimento di rotazione perde automaticamente la sua efficacia qualora, decorsi 2 anni dalla sua adozione o 12 mesi dalla eventuale proroga, non sia intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio.

Art. 8 Casi particolari e misure alternative alla rotazione

8.1 Qualora, in ragione della tipologia della struttura organizzativa sia obiettivamente impossibile operare il trasferimento d'ufficio, il dipendente che svolge la propria attività in forza di un contratto di natura subordinata, è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

8.2 Qualora il soggetto nei confronti del quale deve essere operata la rotazione sia titolare di un incarico dirigenziale o di un incarico amministrativo di vertice si procederà alla revoca anticipata dell'incarico, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, si procederà, per il solo titolare di incarico dirigenziale, alla assegnazione a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti da regolamenti o atti organizzativi interni. In caso di sospensione dall'incarico dirigenziale questo è attribuito in via interinale, ad altro dirigente. Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione, non potendo comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, comporta la revoca dell'incarico medesimo, senza che si possa, considerata la natura e la rilevanza dell'incarico, procedere ad una sua mera sospensione. Il dirigente è assegnato ad altro incarico secondo quanto indicato nel precedente periodo.

8.3 Qualora il soggetto nei confronti del quale deve essere operata la rotazione, incluso il titolare di un incarico dirigenziale e di un incarico amministrativo di vertice svolga la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di natura non subordinata e sia obiettivamente impossibile operare il trasferimento d'ufficio, si procederà alla revoca dell'incarico con risoluzione del contratto.

ART. 9 Provvedimenti dopo il rinvio a giudizio

9.1 In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto per il quale sia stata disposta la rotazione straordinaria, trova applicazione l'istituto del trasferimento disposto dalla

legge n. 97/2001. Pertanto, se il trasferimento è già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, la società può nuovamente disporre il trasferimento ad un ufficio diverso, ovvero può confermare il trasferimento già disposto.

ART. 10 Procedimento avviato nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

10.1 Qualora il procedimento disciplinare o penale per fatti corruttivi sia avviato nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7 della l. 190 del 2012 e dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39 del 2013, la società deve valutare con provvedimento motivato se assegnare il dipendente ad altro servizio e revocare eventualmente l'incarico di RPCT. Se invece sussistono i presupposti per trasferimento ad altro ufficio a seguito di rinvio a giudizio come previsto dall'art. 3, co. 1, della legge n. 97 del 2016, la società è tenuta a revocare immediatamente l'incarico di RPCT.

10.2 In caso di revoca dell'incarico al RPCT il relativo provvedimento deve essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione.